



COMUNE DI ELINI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. GENERALE 6

ORDINANZA N. SETTORIALE 5

in data 22/07/2026

OGGETTO:

Ordinanza per la pulizia e manutenzione dei terreni privati in ambito urbano: strade urbane e ferrovia sul territorio del Comune di Elini.

IL SINDACO

CONSIDERATO che

- la Regione Sardegna, con Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 28/56 del 4 giugno 2026, ha approvato il “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2026/2028, con i relativi allegati;
- il suddetto provvedimento prevede il “periodo di elevato pericolo di incendio boschivo” dal 1° giugno al 31 ottobre 2026, in questo periodo su tutto il territorio regionale vigono una serie di divieti:
 - a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;*
 - b) utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi*
 - c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innesco di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000;*
 - d) smaltire braci;*
 - e) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;*
 - f) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.*
- nel Comune di Elini esistono diverse aree nelle quali sono presenti erbacee dovute all'incuria dei proprietari costituendo un pericolo reale per l'innesco di potenziali incendi e del proliferarsi di insetti costituendo un pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica;
- la diffusa e copiosa vegetazione incolta, oltre a creare il rischio potenziali di incendi pregiudica o rende comunque difficoltosa in taluni casi la circolazione stradale, ferroviaria e pedonale all'interno del territorio comunale oltreché condizioni di alterazione del decoro urbano ed il possibile proliferare di animali nocivi per la salute pubblica;
- nel periodo di elevato pericolo, in tutti i terreni, gli abbruciamenti di stoppie sono consentiti solo ed esclusivamente a seguito di autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e le modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali antincendio citate e devono essere sospesi in caso di vento pari o superiore alla velocità di 20km/h e in caso di codice rosso;
- con nota prot. 4895/2026 del 08/07/2026 l'ARST s.p.a. chiede, a tutti i Sindaci dei comuni della Sardegna, di emettere specifica ordinanza nei confronti di tutti i proprietari terrieri a confine con le linee ferroviarie, per tenere sgombri da vegetazione secca, rami, alberi ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede ferroviaria, per scongiurare l'interruzione di pubblico esercizio ferroviario e l'incolumità pubblica.

RITENUTO indispensabile tutelare la pubblica incolumità dal rischio di incendi, anche potenziali evidenziando e adottando le misure di prevenzione prescritte dalla Giunta Regionale per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio, per la salute dell'uomo e degli animali, mantenendo costantemente sotto controllo la crescita della vegetazione tenendo pulite e curate tutte le aree ricadenti nella fascia perimetrale dei 200 metri dall'abitato ed inoltre tutte le aree presenti nel territorio comunale ed, in particolare, quelle situate nel centro abitato, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni ed in prossimità della sede ferroviaria;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/56 del 04/06/2026 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli

incendi boschivi 2026-2028” e le correlate Prescrizioni Regionali Antincendio adottate per l’anno 2026, che si allega alla presente Ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la L. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

VISTA la L. 24 febbraio 1992, n. 225 e il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (che individuano il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile);

VISTO il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada);

VISTO il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada);

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTA la L. 241/1990;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) in particolare l'art. 50 e 54;

VISTO l'art. 7 bis del su menzionato D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000 n.353;

VISTE le norme del D.P.R. 11.07.1970 n. 753 “Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;

VISTO il T.U. degli EE.LL., D.lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 54;

VISTO lo Statuto Comunale.

Per le motivazioni espresse in premessa

ORDINA

- A tutti i proprietari di provvedere alla pulizia dei terreni, i cortili delle abitazioni ricadenti in zone urbane e periurbane appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, anche se non esposti alla pubblica vista, da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili e non, a cura e spese dei proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo del suolo, in relazione al fatto che gli stessi potrebbero rivelarsi mezzo di propagazione di malattie varie, di zecche e altri animali nocivi per la salute pubblica, nonché determinare pericolo d'incendio, entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno e successivamente, di mantenere dette aree in buono stato ogni qualvolta necessario, e comunque fino al 31 ottobre 2026 ovvero con intervento coatto del Comune a totale carico dell'interessato inadempiente;
- A tutti i proprietari di aree adiacenti/confinanti con il tracciato ferroviario, di tagliare rami, siepi ed alberi che potrebbero, in caso di caduta interferire con l’infrastruttura, creando pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario, nonché della pulizia dei suddetti terreni dalla vegetazione secca per ridurre il rischio incendi.
- la regolazione delle siepi a filo confine, potatura degli alberi e arbusti aggettanti sui marciapiedi e strade;
- la raccolta di erbacce, rami e foglie caduti e depositatisi nelle già menzionate aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul manto stradale e marciapiedi;

- il taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade e ai marciapiedi suddetti;
- che vengano seguite tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/56 del 04/06/2026 “Prescrizioni regionali antincendio 2026-2028 - per l’anno 2026;

art. 4:

“sono vietate, tutto l’anno, le azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo”.

Art. 8:

“Nel periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” di cui all’art. 7, su tutto il territorio regionale, fatte salve le deroghe previste negli articoli successivi, è vietato:

- a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione;*
- b) utilizzare fuochi d’artificio di libera vendita o lanterne cinesi;*
- c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l’innesco di un incendio, di cui all’art. 2 della L. 353/2000 e ss.mm.ii.;*
- d) smaltire braci;*
- e) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;*
- f) fermare gli automezzi a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.*

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal D.L 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell’ “Allegato D” (Prontuario delle sanzioni amministrative). Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all’art. 3, il pericolo d’incendio è presunto.

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla Parte B della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 (articolo 7 bis del D.lgs. 18/08/2000 n.267). È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00. In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689

AVVERTE

- Che, nel rispetto del D.P.R. 753/1980, art. 52 e 55, lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e i terreni adiacenti

destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prescritta dall'art. 63 del medesimo Decreto;

- che non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata, nei casi di accertata violazione. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

DIPONE

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte nell'allegato della Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025, che fanno parte integrale e sostanziale della presente ordinanza

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale e affissa nei punti principali del territorio comunale.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni della presente Ordinanza.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il TAR entro 60 (sessanta) giorni e in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione del presente atto.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e nel sito internet Istituzionale dell'Ente;

Che la presente ordinanza sia efficace dal momento della pubblicazione all'Albo pretorio per la durata di un anno decorrente dalla medesima pubblicazione;

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- al Comando Stazione Carabinieri di Ibono;
- al Commissariato di P.S. di Lanusei
- all'Ufficio di Polizia Locale - Sede;
- all' Ufficio Tecnico Sede
- alla Prefettura di Nuoro - Ufficio Territoriale del Governo;
- alla ARST – Trasporti Regionali della Sardegna.

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale

della regione Sardegna (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) entro sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sull'Albo pretorio dell'Ente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni (D.P.R 24 novembre 1971 n.1199).

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco

Dr. Vitale Pili